

Causa D'Addona c. Italia - Prima Sezione - sentenza 16 dicembre 2021 (ricorso n. 43887/04)

Equo processo – Mancata esecuzione di pronunce giurisdizionali interne - Art. 6 CEDU – Violazione – Sussiste.

Viola il principio dell'equo processo la condotta delle autorità nazionali che non dà concreta attuazione a pronunce giurisdizionali in favore dei ricorrenti (nella specie: in materia d'indennizzo per illegittima occupazione "acquisitiva" di terreni).

Fatto e diritto. La Corte europea (Prima sezione, in composizione ristretta) decide il ricorso presentato da un cittadino italiano, il quale lamenta di non aver concretamente ottenuto quanto gli era stato riconosciuto in sede giurisdizionale interna.

La Corte EDU, da un lato, respinge le eccezioni della Rappresentanza italiana in ordine alla mancanza di qualità di vittima del ricorrente (a motivo che – sì – era stata conclusa una transazione in suo favore ma poi le autorità italiane non vi avevano dato seguito, omettendo di pagare il pattuito); e al mancato esaurimento delle vie interne (l'Italia aveva infatti obiettato che il creditore avrebbe potuto esperire azioni esecutive per l'attuazione della sentenza a lui favorevole). La Corte EDU si appoggia al proprio consolidato orientamento per cui la mancata attuazione delle sentenze costituisce di per sé violazione del principio del giusto processo *ex art. 6 CEDU*.

La somma riconosciuta al ricorrente quale ristoro e a titolo di spese sono esposte nella tabella allegata alla sentenza.